



COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE UOMO DONNA ED ESTETISTA

approvato con deliberazione CC n. 78 del 1998

modificato con deliberazione:

- CC n. 103/2002
- C.C. n. 18/2004

Entrata in vigore del regolamento: 19/03/2004

SOMMARIO

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
Art.1 - Attività soggette ad autorizzazione.	5
Art.2 - Territorio Comunale	5
Art.3 - Definizione delle attività.	5
Art.4 - Modalità di svolgimento dell'attività.	5
Art.5 - Compresenza di attività	6
TITOLO II - ORGANI COMUNALI E COMPETENZE	6
Art.6 - Il Consiglio Comunale.	6
Art.7 - Competenze.	6
Art.8 - Commissione Comunale	6
TITOLO III - AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO	7
Art.9 - Condizioni per la concessione delle autorizzazioni.	7
Art.10 - Requisiti urbanistici dei locali	8
Art.11 - Requisiti igienico sanitari	8
Art.12 - Requisiti soggettivi	9
Art.13 - Contenuto dell'autorizzazione	10
Art.14 - Nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.	10
Art.15 - Documentazione da allegare alla domanda di nuova autorizzazione.	10
Art.16 - Istruttoria delle domande.	11
Art.17- Documentazione da presentare prima dell'inizio dell'attività'.	11
Art.18 - Autorizzazione al trasferimento.	11
Art.19 - Autorizzazione al subingresso.	11
Art.20 - Ampliamento dei locali.	12
Art.21 - Prosecuzione dell'attività in caso di successione a causa di morte.	12
TITOLO IV - OBBLIGHI.	12
Art.22 - Obbligo di inizio dell'attività	12

Art.23 - Sospensione dell'attività.	12
Art.24 - Obbligo di esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe.	12
Art.25 - Obbligo di osservanza degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori.	12
TITOLO V - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	13
Art.26 - Sanzioni.	13
Art.28 - Ricorsi.	13
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	13
Art.29 - Disposizioni transitorie e finali.	13
Art.30 - Vigilanza.	13
ALLEGATO A	14
ALLEGATO B	15

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.1 - Attività soggette ad autorizzazione.

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico e privato, ivi comprese le convivenza anche a titolo gratuito, nonché negli appositi reparti di hotels alberghi, ospedali, ecc. e qualunque siano le forme di impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, sono disciplinate, oltre che dalla legge 14/02/1963 n.161 modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, dalla legge 4/1/1990 n.1, dalla legge regionale 418/1992 n. 32-, dalla legge 8/8/1985 n.443, 1.12/1993 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art.2 - Territorio Comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda gli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo donna e gli esercizi di estetica il territorio comunale, non è suddiviso in zone, ma è considerato zona unica, con popolazione totale al 31/12/1997 di 10.384 abitanti.

Art.3 - Definizione delle attività.

1. Con il termine barbiere - parrucchiere per uomo e donna si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare.
2. I titolari, nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori famigliari o dipendenti, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, (art.9 L.1/90, comma 2) in quanto tale tipo di prestazione non è soggetta ad autorizzazione e per il suo esercizio non è prevista qualifica professionale.
3. Con il termine di estetista si indicano le attività inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, disciplinate dall'art.1 della legge 1/90, che non implicano prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico. Le prestazioni inerenti le attività citate possono essere svolte con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiatura elettro-meccaniche di cui all'allegato A) alla legge 1/90 e al seguente regolamento e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/1986 n.713.

Art.4 - Modalità di svolgimento dell'attività.

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale, esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente ha validi motivi per non recarsi presso il laboratorio;
3. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate in pubblico locale o presso enti, istituti uffici, ospedali, alberghi, hotels, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, purché dotati di apposito locale in possesso dei requisiti di cui al successivo art.9 Titolo III;
4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari le stesse attività possono essere autorizzate, pur se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. In questo caso il titolare dell'autorizzazione sottoscrive un atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali devono, in ogni caso, essere distinti e non comunicanti con i locali adibiti a civile abitazione, muniti di adeguato servizio igienico ad esclusivo utilizzo del laboratorio;

5. Nel caso previsto dal comma precedente. nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via e' fatto obbligo di apporre all'esterno apposita tabella delle dimensioni minime di cm.30x10 indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.
6. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna è vietato esercitare attività di estetica salvo regolare autorizzazione, anche se quest'ultima. viene svolta come “dimostrazione di prodotti per la cosmesi”, fatto salvo quanto disposto dall'art.9 comma 2, legge 1/90 (“i barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente. per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico”). Questo tipo di prestazione non è soggetta ad autorizzazione e per il suo esercizio non è prevista la qualifica professionale.;
7. Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista che vendano a comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al Registro degli Esercenti il Commercio (R.E.C.) e all'Autorizzazione Amministrativa di cui alla L.426/71.

Art.5 - Compresenza di attività

1. E' consentito l'esercizio in comune delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista in una unica sede, avente un unico ingresso, in locali di lavoro separati anche se comunicanti. Ogni attività sopracitata deve essere svolta da singole imprese in distinti locali aventi la superficie minima prevista dall'art.10.
2. Qualora venga costituita una società infrasettoriale, nel caso di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge n.443/85, è rilasciata una autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata. Sulle distinte autorizzazioni, oltre alla denominazione della società e' indicato il nominativo del socio che esercita professionalmente secondo la qualifica rilasciata dalla Commissione provinciale per l'Artigianato.
3. Ad una società infrasettoriale, non avente i requisiti di cui alla Legge 443/85, è rilasciata una autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata; sulle autorizzazioni oltre alla denominazione della società è indicato il nominativo del direttore dei lavori in possesso della qualifica professionale richiesta.

TITOLO II - ORGANI COMUNALI E COMPETENZE

Art.6 - Il Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale approva le norme regolamentari per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista e loro successive modificazioni.

Art.7 - Competenze.

1. Il Capo Settore o un suo delegato rilascia le autorizzazioni oggetto di questo regolamento e gli atti non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.
2. Il Sindaco, su proposta delle organizzazioni di categoria, sentito il parere della Commissione comunale Consultiva, con propria ordinanza, stabilisce gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi oggetto del regolamento.

Art.8 - Commissione Comunale

1. La Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica ai sensi dell'art.3 della legge n.1142/70 è composta come segue:
 - Sindaco o suo delegato;
 - n.3 rappresentanti delle Associazioni provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative;
 - n.3 rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;

- un dirigente del Servizio igiene pubblica dell'USL 12 o un suo delegato;
 - il Comandante della Polizia Municipale.;
 - un rappresentante della Commissione Provinciale Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel comune;
 - Funge da segretario un funzionario del Comune.
2. La designazione dei componenti delle associazione artigiane e dei sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 20 giorni dalla relativa richiesta.
 3. In caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco può assegnare un ulteriore termine di 15 giorni per provvedervi decorso inutilmente anche quest'ultimo termine il Sindaco tenendo conto delle eventuali designazioni tardive, provvede alle nomine relative entro i 10gg. successivi con un suo atto, comunicato alla commissione alla sua prima seduta.
 4. La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti circa:
 - la redazione del regolamento e sue modifiche;
 - le domande di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi. e di trasferimento di esercizi esistenti;
 - il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
 - l'adozione di provvedimenti di annullamento, revoca e rinuncia e decadenza delle autorizzazioni;
 5. La Commissione é nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica 5 anni; i suoi membri possono essere rieletti. La riunione della Commissione é valida se è presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza dei componenti (metà più uno).
 6. La Commissione non può decidere se non interviene la maggioranza. del numero dei componenti assegnati (metà più 1).
 7. Ogni decisione si intende approvata qualora abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti a favore pari alla metà più uno dei votanti.
 8. I membri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
 9. Il voto può essere segreto quando ciò é' richiesto da almeno un terzo dei presenti alla seduta.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO

Art.9 - Condizioni per la concessione delle autorizzazioni.

1. Al fine di aggiornare annualmente il numero delle autorizzazioni rilasciabili in base ai criteri stabiliti, sotto riportati, l'amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno elabora i dati relativi alla popolazione (al 31 dicembre dell'anno precedente) e li notifica ai membri della Commissione Comunale Consultiva.
2. Le nuove autorizzazioni. per l'esercizio dell'attività di barbiere - parrucchiere uomo e donna e di estetista sono rilasciate al verificarsi delle condizioni sotto descritte.
3. Il numero delle autorizzazioni rilasciate o da rilasciare e' cosi' definito:
 - una autorizzazione ogni **600** abitanti per l'esercizio dell'attività di barbiere - parrucchiere per uomo e donna;
 - una autorizzazione ogni **2500** abitanti per l'esercizio dell'attività di estetista, ivi comprese quelle rilasciate per l'esercizio di tale attività presso laboratori di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, palestre, nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita cosmetici.
4. La distanza tra gli esercizi é fissata in mt.100 misurata sul percorso pedonale più breve tra gli accessi dei locali.
5. Nuovi esercizi di barbiere - parrucchiere uomo e donna sono consentiti a condizione che: - esista la distanza sopra definita da un altro esercizio di barbiere o di parrucchiere uomo e donna.

6. Nuovi esercizi di estetista sono consentiti a condizione che:
- esista la distanza sopra definita da un altro esercizio di estetista.

Art.10 - Requisiti urbanistici dei locali

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere - parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

- I locali devono avere un'altezza non inferiore a quella prevista dal Regolamento Edilizio, ed avere le seguenti superfici minime:

attività di barbiere - parrucchiere uomo e donna

- mq.30 per due posti di lavoro e mq.5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio;

attività di estetista

- mq.30 per 2 posti di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più. calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio, se l'attività viene svolta in proprio;
- mq. 10 per ogni posto di lavoro se l'attività viene svolta presso laboratori di barbiere, parrucchiere uomo e donna, palestre, nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici;
- in caso di compresenza di attività e di società infrasettoriali la superficie minima per ogni tipo di attività é, di mq.30 per 2 posti di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più', calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio.

2. Qualora la misura minima prevista dal Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista sia leggermente inferiore si calcola la differenza per eccesso quando la misura é superiore a 0,50 mq. si opererà per difetto, quando la misura é inferiore a 0.50 mq. (mq. 29.4 equivalgono a mq.29, mq. 29.5 equivalgono a mq.30).

Art.11 - Requisiti igienico sanitari

1. Il servizio di Igiene Pubblica accerta ed esprime parere in merito ai requisiti igienici e sanitari.;

Requisiti dei locali

2. Locali in cui si svolge l'attività devono avere un rapporto illuminante di 1/8:
3. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio munito di antibagno. I servizi dovranno essere almeno 2 negli esercizi di nuova attivazione con superficie superiore a metri quadrati 80.
4. I servizi dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalle norme e disposizioni vigenti in materia.
5. I pavimenti e le pareti dei locali devono essere rivestiti, o tinteggiati fino ad un'altezza di mt.2, di materiali impermeabili che consentano la pulizia e la disinfezione più completa.
6. Nei locali di lavoro i lavandini sono fissi, in maiolica a materiale simile ad acqua corrente calda e fredda e potabile.
7. Qualora siano utilizzati solventi volatili ed infiammabili devono essere posti in un locale separato dal laboratorio adeguatamente aerato e contenuti in appositi recipienti.

Arredamento - Attrezzature e Suppellettili

8. L'arredamento deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
9. I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.
10. Gli esercizi devono essere forniti di: asciugamani e biancheria; rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati al numero dei lavoratori; un armadio per la biancheria pulita; un contenitore per la biancheria sporca, un contenitore per immondizie, una cassetta di pronto Soccorso contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti.
11. Onde evitare la trasmissione di malattie per via parenterale tutte le attrezzature che possono essere contaminate con sangue (rasoi, forbici per manicure matite emostatiche, aghi, materiali per tatuaggi o simili) e tutti gli strumenti acuminati o taglienti che vengano a contatto con

- superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei dovranno essere monouso da gettare dopo ogni utilizzo o sterilizzati dopo l'uso con metodi fisici.
12. Pertanto tutti gli esercizi dove vengano effettuati trattamenti estetici e dove l'esercizio della professione prevede l'utilizzo di strumenti acuminati o taglienti (barbieri, pedicure e manicure etc.) dovranno essere dotati di adeguate attrezzature per la disinfezione/sterilizzazione con metodi fisici di cui sia verificabile nel tempo, il corretto funzionamento (autoclavi, stufette etc.).
13. Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.
14. Le attrezzature non monouso dopo ogni utilizzo dovranno pertanto essere:
- 1) Lavate accuratamente con acqua e detergente;
 - 2) Sterilizzate con metodi fisici in uno dei seguenti modi:
 - Autoclave (calore umida ad alta pressione)
 - 121 gradi C per 15'-20'
 - 134 gradi C per 3'-10'
 - Stufa a secco:
 - 160 gradi C per due ore
 - 170 gradi C per 1 ora
 - 180 gradi per 30'
15. Gli strumenti non trattati con mezzi fisici e non monouso dovranno essere:
- 1) Lavate accuratamente con acqua e detergente;
 - 2) Trattati con uno dei seguenti disinfettanti:
 - Glutaraldeide diluita in acqua al 2% per 10' - 20'
 - Ipoclorito di sodio diluito in acqua al 0.5% per 20'
16. Gli strumenti acuminati dovranno essere riposti in appositi contenitori rigidi e ben chiusi al fine di evitare ferite accidentali.
17. In caso di ferite la cute dovrà essere disinfettata, le superfici e gli oggetti eventualmente sporchi di sangue dovranno essere disinfettati come sopra indicato.
18. I locali destinati alle attività disciplinate dal Regolamento devono essere mantenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente; il personale deve osservare le più scrupolose norme di pulizia e di igiene. Chi pratica l'attività di estetista deve indossare un abbigliamento da lavoro bianco o di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia.

Art.12 - Requisiti soggettivi

1. ABROGATO
2. Le imprese che richiedono l'autorizzazione devono inoltre essere in possesso:
 - dei requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443., risultanti dalla certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato; per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla Legge 443, della documentazione attestante la regolare costituzione della società e iscrizione nel Registro delle Imprese e negli Albi della Camera di Commercio;
 - della qualificazione professionale del richiedente, oppure del titolare o del direttore dell'azienda, risultante dalla certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
3. per l'attività di parrucchiere uomo e donna e di barbiere, nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere documentata per la metà dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 443/1985, per la persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratta di impresa diversa da quelle previste dalla Legge 443/1985.
4. Per l'attività di estetista nel caso l'impresa sia gestita in forma di società, anche cooperativa, e nel caso si tratti di impresa diversa da quelle previste dalla legge 443/1985 i soci ed i dipendenti, che esercitano professionalmente l'attività di estetista, devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art.3 della Legge n.1/1990.

5. Il titolare di autorizzazione per l'attività di barbiere, che abbia acquisito la qualifica professionale di parrucchiere uomo e donna, può richiedere la variazione dell'autorizzazione.
6. Le modifiche alla composizione della società devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale per garantire sempre l'esistenza della condizione della qualificazione professionale (legge 1142/1970 e legge 1/1990).
7. La rinuncia di una autorizzazione a seguito dell'unione di due imprese, non varia il numero delle autorizzazioni rilasciabili definito dall'art.10, comma 1e conseguentemente non crea disponibilità di ulteriori autorizzazioni.
8. La domanda di trasferimento deve essere presentata entro 18 mesi dal ritiro della Concessione Edilizia da parte dell'impresa costruttrice. A tal fine sarà cura dell'Amministrazione Comunale darne notizia agli operatori.

Art.13 - Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'art.1 è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. Nel caso di attività esercitata in forma societaria l'autorizzazione è rilasciata alla società.
3. Sull'autorizzazione deve essere indicato il nominativo delle persone in possesso della qualifica professionale richiesta.
4. Per le imprese societarie previste dalla L.443/1985 che esercitano l'attività di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere la qualifica deve essere documentata dal 50% dei soci; per le imprese societarie, non previste dalla Legge suddetta, che svolgono l'attività di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere la qualifica deve essere documentata per la persona che assume la direzione dell'azienda.
5. Per le imprese societarie che esercitano l'attività di estetista la qualifica professionale deve essere documentata da tutti coloro che esercitano professionalmente l'attività.

Art.14 - Nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

1. Le domande, in bollo, tendenti ad ottenere autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere indirizzate al Sindaco ed indicare:
 - le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale);
 - la sede dell'impresa o della società che rappresenta e relativo codice fiscale;
 - il tipo di attività che si intende esercitare;
 - l'ubicazione dell'esercizio;
 - la sottoscrizione del richiedente.

Art.15 - Documentazione da allegare alla domanda di nuova autorizzazione.

- Planimetria della zona in scala 1:2000, con l'indicazione delle eventuali. aree di parcheggio pubblico;
- Pianta dei locali, con indicazione delle quote e delle superfici dei medesimi, della distribuzione interna dei servizi in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato;
- Certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato attestante: la concessione edilizia, la destinazione d'uso e la superficie dei locali;
- Visura camerale, in duplice copia, attestante la regolare costituzione della società e l'iscrizione nel Registro delle imprese e negli Albi della Camera di Commercio;
- Certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione come previsto dall'art.10.

La sopraelencata documentazione può essere sostituita da autocertificazione.

Art.16 - Istruttoria delle domande.

1. L'ufficio competente verifica la regolarità domanda, e sottopone la domanda, alla Commissione entro 90 giorni.
2. Viene richiesta d'ufficio la seguente documentazione: foglio informativo rilasciato dal Comando di Polizia Municipale attestante la distanza dell'esercizio da altri in zona; certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali. e degli addetti rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica; certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura.

Art.17- Documentazione da presentare prima dell'inizio dell'attività'.

1. Il richiedente, la cui domanda e' stata esaminata favorevolmente dalla Commissione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione., deve produrre i seguenti documenti entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Ufficio competente:
 - dichiarazione di disponibilità dei locali;
 - certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e degli addetti rilasciato dall'ufficio di igiene pubblica, secondo quanto previsto dagli art.11 e 12 ;
 - certificato di agibilità' dei. locali (nel caso sia stato chiesto il cambio della destinazione d'uso).

Art.18 - Autorizzazione al trasferimento.

1. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento di attività di barbiere, parrucchiere per Uomo e donna ed estetista devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art.14 ed essere corredate dalla documentazione indicata nell'art.15. Le domande sono esaminate secondo la procedura prevista agli articoli 16 e 17.
2. Il trasferimento di attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista è consentito a condizione che sussistano le distanze di cui all'art.9.

Trasferimenti temporanei

3. Il Capo Settore, sentito il parere della Commissione, in deroga a quanto previsto dall'art.9, può autorizzare il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente 'prorogabile, in qualunque parte del territorio comunale, in caso di gravi motivi da documentare (epr es. lavori di ristrutturazione dei locali, sfratto per morosità).

Art.19 - Autorizzazione al subingresso.

1. Il trasferimento in proprietà di un esercizio di barbiere di parrucchiere uomo e donna, di estetista, per atto tra vivi, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.
2. Il subentrante già in possesso della qualifica professionale dalla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.
3. Il subentrante che non sia in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualifica professionale rilasciata dalla C.P.A. ed aver chiesto l'autorizzazione.
4. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art.14 ed essere corredate, oltre che dalla documentazione di cui all'art.15, da:
 - autorizzazione in atto;
 - dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione da parte del cedente (l'autorizzazione) ne è personale e pertanto non può essere ceduta);
 - atto di cessione dell'azienda.
5. Il subingresso è consentito, in deroga alle superfici minime previste dall'art.12, a condizione che i locali abbiano) adeguati requisiti igienica sanitari.

Art.20 - Ampliamento dei locali.

1. In caso di ampliamento della superficie adibita a laboratorio per l'esercizio delle attività di cui all'art.1, gli interessati devono comunicare all'ufficio comunale competente l'avvenuto ampliamento, presentando in visione la relativa concessione edilizia ed il parere del competente ufficio di igiene pubblica per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art.21 - Prosecuzione dell'attività in caso di successione a causa di morte.

1. Nel caso di decesso del titolare, gli eredi, anche non qualificati, che intendono continuare l'attività devono presentare domanda a norma dell'art.11 del Regolamento, entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'avvenuto decesso.
2. Tuttavia, gli avanti diritto potranno essere titolari dell'autorizzazione, purché all'interno dell'esercizio l'attività venga svolta da persona in possesso della qualifica prescritta.
3. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di coniuge superstite, o in mancanza, di erede;
 - autorizzazione del Giudice tutelare nel caso gli eredi siano minori;
 - certificato dell'avvenuta denuncia di successione, o autocertificazione.
4. L'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso della qualifica professionale, decorsa il periodo di 5 (cinque) anni fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni a minori emancipati o dal titolare dei figli minorenni del titolare deceduto.

TITOLO IV - OBBLIGHI.**Art.22 - Obbligo di inizio dell'attività**

1. Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di mesi sei dalla data di consegna dell'autorizzazione.
2. Il Capo Settore, su richiesta dell'interessato, può prorogare, allorché sussistano gravi motivi, la data di inizio dell'attività di ulteriori sei (6) mesi.

Art.23 - Sospensione dell'attività.

1. Il Capo Settore su richiesta motivata ed adeguatamente documentata dall'interessato, può, autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo di sei (6) mesi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. I sei mesi possono essere prorogabili, per gravi motivi, per ulteriori sei mesi.
2. Durante il periodo di sospensione autorizzata dell'attività, il documento di autorizzazione deve rimanere depositato presso il Comune.

Art.24 - Obbligo di esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe.

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere esposte, all'interno dei locali, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione comunale e le tariffe delle prestazioni professionali.

Art.25 - Obbligo di osservanza degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori.

1. Ai titolari di autorizzazione è fatto obbligo di rispettare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco.
2. La tabella con l'indicazione degli orari deve essere posta in luogo ben visibile al pubblico dall'esterno dei locali.

3. A' sensi dell'art.36, 3 comma, della L.142/90 il Sindaco provvederà con apposita ordinanza a fissare gli orari di apertura e di chiusura dei laboratori nel rispetto della normativa di legge vigente.

TITOLO V - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.26 - Sanzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite ai sensi degli artt.106, 107 e Seguenti del T.U.L.C.P. del 3.3.34 n.383, con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie negli importi determinati con l'allegato "B" del presente regolamento
2. Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritta dal Regolamento, il Capo Settore ordina l'immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio.
3. Resta ferma la facoltà dell'autorità Comunale in caso di violazione alle norme del regolamento di applicare, in casi di particolare gravità e di recidiva, la sospensione temporanea della validità dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 30 giorni.

Art.27 - Revoca dell'autorizzazione.

- 1.L'autorizzazione può essere revocata dal Capo Settore, nei seguenti casi:
 - per mancato inizio dell'attività entro i termini previsti dall'art.22;
 - quando il titolare perde uno dei requisiti previsti dalla Legge n.443/1985;
 - per interruzione non autorizzata del servizio per un periodo superiore a mesi 6;
 - nel caso di violazione alle disposizioni contenute negli artt.24 e 25 del Regolamento ripetute per tre volte nell'arco di 12 mesi;
 - quando il titolare dell'autorizzazione abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui ai punti 4-5-6-7-8-9-12 dell'art.8 del T.U. della L.C.P. del 3 marzo 1934, N.383, modificata dalla legge n.689/1981.

Art.28 - Ricorsi.

1. Le decisioni del Capo Settore in materia di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista sono impugnabili davanti al T.A.R. entro e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione scritta.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.29 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Non sono soggette alla disciplina del Regolamento centri di dimagrimento, podologo ed attività paramediche. Sono soggette alla disciplina del regolamento, per quanta riguarda i requisiti igienico-sanitari, le attività di tricologo e tatuatore come da nota n.900.6/74/1697 dell'11/5/1993 del Ministero della sanità.

Art.30 - Vigilanza.

I funzionari del servizio di Igiene Pubblica, il corpo dei Vigili Urbani e gli Ufficiali di polizia possono, per gli opportuni controlli, accedere nei locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal Regolamento, anche in quelli non aperti al pubblico di Cui all'art.1.

Allegato A

Regolamento per la disciplina delle attività di Barbiere parrucchiere uomo e donna ed estetista

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore normale e ionizzato non surriscaldato, stimolatore blu con scariche inferiori a 1 centimetro e solo effluvio (alta frequenza od ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad un'atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un cm;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzano unicamente accessori piatti o spazzola,
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade al quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per pedicure e manicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale,
- Apparecchi per massaggio aspirante con cappa di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 cmc;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei:
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune;
- Scaldacera per cerette.

Allegato B

SANZIONI DA APPLICARE PER LE INFRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO E DONNA ED ESTETISTA.

articolo	descrizione	minimo - massimo	misura ridotta
Art.1	esercizio dell'attività senza autorizzazione all'apertura	€77,00 - €465,00	€155,00
Art.4	Svolgimento dell'attività in forma ambulante	€77,00 - €465,00	€155,00
Art.12	mancata osservanza delle disposizioni igieniche sanitarie dei locali e delle attrezzature e/o carenti condizioni igienico sanitarie	€52,00 - €310,00	€103,00
Art.13	esercizio di attività senza libretto di idoneità sanitaria o di rinnovo annuale	dipendente €26,00 - €155,00	€52,00
Art.13	esercizio di attività senza libretto di idoneità sanitaria o di rinnovo annuale	titolare €52,00 - €310,00	€103,00
Art.19/20	trasferimento di attività o subingresso senza autorizzazione	€77,00 - €465,00	€155,00
Art.21	Ampliamento della superficie dell'esercizio senza comunicazione	€26,00 - €155,00	€52,00
Art.22	prosecuzione dell'attività in caso di decesso del titolare senza farne domanda	€52,00 - €310,00	€103,00
Art.25	mancata osservanza dell'obbligo di esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe	€26,00 - €155,00	€52,00
Art.26	mancata osservanza degli orari di apertura e chiusura dei laboratori	€26,00 - €155,00	€52,00
Art.26	mancata osservanza dei turni di chiusura degli esercizi	€77,00 - €465,00	€155,00